

*Sulla divisione dei beni feudali nel Regno delle Due Sicilie*

La disciplina della divisione dei beni feudali del regno delle Due Sicilie, quale risulta dal r. d. 23 ottobre 1809, non prevedeva alcuna approvazione in forma scritta delle operazioni di divisione in massa compiute dagli agenti; questi erano infatti periti istruttori che operavano sotto la sorveglianza del commissario del re, il quale, pertanto, non doveva operare alcun controllo, attraverso l'approvazione, sull'attività di organi esterni, ma si limitava ad un semplice riscontro che l'attività preparatoria interna era stata condotta regolarmente, in conformità del generale interesse, ed appariva meritevole di essere resa manifesta agli interessati; pertanto, una volta raccolte le adesioni degli interessati, direttamente o per mezzo di autorità delegata (sottointendenza locale), le operazioni divisionali acquistavano valore definitivo e, solo in caso di reclamo, esse tornavano alla verifica del commissario ripartitore, perché ogni questione fosse riesaminata prima di passare alla fase contenziosa, come risulta dall'art. 5 cit. decreto. — Cass, 5 novembre 1975, n. 3707, Com. Rocca di Neto c. Soc. beni rustici Crotonesi, in Rep. Fo. it., 1976 n. 11 e pubbl. in Giur. it., 1976, I, 1, 407.